Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 8 giugno 1928 - Anno VI — Numero 133

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 60 | 40 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 200 | 120 | 70 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). | » | 70 | 40 | 25 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 120 | 80 | 50 |

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

**In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.**

**Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.**

**L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.**

**Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.**

**L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.**

**L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.**

**TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO** per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, **DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.**

# SOMMARIO

Numero di pubblicazione

## LEGGI E DECRETI



## PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## BANDI DI CONCORSO



## IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

**Istituto centrale di statistica:** Bollettino quindicinale dei prezzi.

## IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

**Ministero dell'economia nazionale e Istituto centrale di statistica:** Rilevazione quindicinale dei prezzi all'ingrosso (sabato 2 giugno 1928 - Anno VI).

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1588.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1119.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto Ministeriale 12 marzo 1927 per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2060, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto Ministeriale 12 marzo 1927, in applicazione del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, per il riordinamento dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dal comune di Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1589.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1121.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1148, concernente il riordinamento della circolazione monetaria metallica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1590.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1125.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di Santa Cesaria (Lecce).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 947, recante l'approvazione della convenzione 1° aprile 1927 ed altri provvedimenti per l'assetto delle Regie grotte termali di Santa Cesaria (Lecce).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 1591.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1126.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli enti ecclesiastici soppressi e la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, che istituisce presso il Ministero delle finanze un ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli enti ecclesiastici soppressi e per la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1592.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1127.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme per agevolare l'industria della pesca.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, che reca nuove norme per agevolare l'industria della pesca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1593.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1146.

**Proroga del termine di attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della Collina di Albaro.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Il termine fissato con la legge 15 febbraio 1903, n. 65, in riferimento alla legge 20 giugno 1877, n. 3908, e prorogato di anni 10 con il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 387, convertito nella legge 14 agosto 1920, n. 1146, per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova nella zona di territorio ai piedi e sulla pendice occidentale della Collina di San Francesco di Albaro, è prorogato di dieci anni e cioè al 19 giugno 1937.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1594.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1145.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2094, recante l'autorizzazione della spesa di L. 6,500,000 per l'esecuzione di opere idrauliche nell'Italia centrale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2094, recante l'autorizzazione della spesa di L. 6,500,000 per l'esecuzione di opere idrauliche nell'Italia centrale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1595.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1147.

**Conversione in legge, con aggiunta, del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie.

Nella tabella annessa al citato Regio decreto è aggiunta, fra le assegnazioni per opere edilizie, la seguente autorizzazione di spesa:

« Ricostruzioni nelle terre liberate e redente (R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, e successive modificazioni) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1596.

REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 1038.

**Divisa dei funzionari delle carriere diplomatico-consolare, commissari consolari ed interpreti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 novembre 1870, n. 6090, concernente le Legazioni all'estero ed il personale alle medesime addetto;

Visto il Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2996, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sull'ordinamento del servizio consolare;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Divisa dei funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri.*

Art. 1.

La divisa dei funzionari delle carriere diplomatico-consolare, commissari consolari, ed interpreti è stabilita nel seguente modo, salve le particolarità indicate per ciascun ruolo e categoria.

*Abito* di panno turchino scuro, tutto chiuso, con bavero dritto e ad una sola fila di bottoni. Ricami al bavero, ai paramani, alle patte e sull'abito e Fascio Littorio dell'altezza di cm. 4 ricamato a sinistra sul petto, un centimetro sopra la linea ove è consuetudine appendere le decorazioni (Allegato 1°). Fiorone pure ricamato sul dietro dell'abito, fra i bottoni all'attaccatura delle falde (Allegato 1°).

*Pantaloni* di panno come sopra, con bande ai lati e sottopiedi. Qualora l'uso richieda per la gala i calzoni corti, essi saranno di panno bianco.

*Corpetto* di *piquet* bianco, una sola fila di bottoni di dimensione minore di quelli dell'abito.

*Cappello* a penne di struzzo, bianche o nere (a seconda dei ruoli e delle funzioni), cappietto e guarnitura in oro, mista, o d'argento (a seconda del ruolo o della categoria), coccarda nazionale (Allegato 8°).

*Mantella* nera con bavero di velluto e mostre di seta, senza guarnizioni, con chiusura in passamanteria pure nera (Allegato G).

*Spada* come il modello, con elsa in madreperla e oro od argento (a seconda del ruolo o della categoria) (Allegato 8°).

*Stivalini* di un sol pezzo, di vernice, neri.

Art. 2.

La distinzione fra i diversi gradi è rappresentata dalla varia ricchezza dei ricami e da distintivi sui paramani.

Art. 3.

I disegni dei ricami, galloni, bottoni, ed altri ornamenti, saranno, per ciascun ruolo, in tutto simili ai modelli annessi.

*Divisa dei funzionari della carriera diplomatico-consolare.*

Art. 4.

I funzionari diplomatici avranno i ricami del bavero e dei paramani di rapporto sopra velluto scarlatto. Quelli consolari tutti sopra il panno dell'abito.

I diplomatici avranno pantaloni con doppia banda, penne bianche sul cappello. I consolari pantaloni con banda semplice, penne nere sul cappello. Gli uni e gli altri avranno i bottoni convessi colla corona e col motto « Fert » in rilievo. Ricami, galloni, distintivi, bottoni ed altri ornamenti saranno in oro come i modelli (Allegati 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°).

Art. 5.

L'uniforme per il grado 11° (addetti consolari) è simile al disegno (Allegato A).

Distinzione del grado: una semplice bacchetta di ricamo intorno all'abito, paramano col solo ricamo comune a tutti i gradi.

Art. 6.

L'uniforme per il grado 10° (vice consoli di 2ª classe) è simile al disegno (Allegato A).

Distinzione del grado: aggiunge una bacchetta ornamentata al disotto del ricamo del paramano.

Art. 7.

L'uniforme per il grado 9° (vice consoli di 1ª classe) è simile al disegno (Allegato A).

Distinzione del grado: aggiunge una seconda bacchetta ornamentata al disotto del ricamo del paramano.

Art. 8.

L'uniforme per il grado 8° (consoli di 3ª classe) è simile al disegno (Allegato A).

Distinzione del grado: aggiunge una terza bacchetta ornamentata al disotto del ricamo del paramano.

Art. 9.

L'uniforme per il grado 7° (consoli di 2ª classe) è simile al disegno (Allegato A).

Distinzione del grado: aggiunge una quarta bacchetta ornamentata al disotto del ricamo del paramano.

Art. 10.

L'uniforme per il grado 7° (primi segretari di Legazione di 2ª classe) è simile al disegno (Allegato B).

Distinzione del grado: aggiunge intorno all'abito una guida di ricamo a nodi sabaudi; una guida di sottopatta ricamata sulle falde ed un secondo ricamo sui paramani.

Art. 11.

L'uniforme per il grado 6° (primi segretari di Legazione di 1ª classe e consoli di 1ª classe) è simile al disegno (Allegato B).

Distinzione del grado: aggiungono a quanto è stabilito nel precedente articolo una bacchetta ornamentata al disotto dei ricami del paramano.

Art. 12.

L'uniforme per il grado 5° (consiglieri di Legazione e consoli generali di 2ª classe) è simile al disegno (Allegato B).

Distinzione del grado: al precedente aggiungono una seconda bacchetta ornamentata al disotto dei ricami del paramano.

Art. 13.

L'uniforme per il grado 4° (inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe e consoli generali di 1ª classe) è simile al disegno (Allegato *C*).

Distinzione del grado: aggiungono intorno all'abito una seconda guida di ricamo ornamentata ed il ricamo in pieno sul petto: una sbarra ricamata sotto la guida di sottopatta; e sul paramano portano una bacchetta più ornamentata al disotto dei due ricami ed una guida di doppi nodi sabaudi al disopra del tutto.

Art. 14.

L'uniforme per il grado 3° (inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe) è simile al disegno (Allegato *C*).

Distinzione del grado: aggiunge una seconda bacchetta uguale alla precedente.

Art. 15.

L'uniforme per il grado 2° (ambasciatori) è simile al disegno (Allegato *D*).

Distinzione del grado: aggiunge sulla falda un fiore finale ricamato di sottopatta, sul paramano le lettere F.E. R.T. fra i nodi sabaudi, e sulla manica, sopra al paramano, una guida ornamentata ricamata in oro.

Art. 16.

I funzionari dei gradi 11°, 10°, 9°, 8° e 7° quando sono destinati a disimpegnare le funzioni di addetto o di segretario di Legazione portano sul cappello le penne bianche.

*Divisa del personale consolare di 2ª categoria.*

Art. 17.

La divisa degli ufficiali consolari di 2ª categoria è analoga a quella stabilita per il personale consolare di 1ª categoria, con la differenza che saranno in argento i ricami, i distintivi, le bande, i bottoni, le guarniture del cappello e della spada.

Per quanto riguarda i gradi sull'uniforme, l'agente consolare avrà quelli del vice console di 2ª classe di 1ª categoria; il vice console di 2ª categoria avrà quelli del vice console di 1ª classe di 1ª categoria; il console di 2ª categoria avrà quelli del console di 1ª classe di 1ª categoria; il console generale di 2ª categoria avrà quelli del console generale di 1ª classe di 1ª categoria.

*Divisa dei commissari consolari.*

Art. 18.

I commissari consolari avranno: i ricami del bavero e dei paramani sopra il panno dell'abito; i pantaloni con banda semplice, cappello montato con penne nere come il modello. Bottoni in oro convessi, coll'impronta dell'aquila di Savoia. Ricami, galloni, distintivi ed altri ornamenti, saranno come i modelli, alternati in oro ed argento (Allegati 6°, 7° e 8°).

Art. 19.

L'uniforme per il grado 11° (vice commissario consolare) è simile al disegno (Allegato *E*).

Distinzione del grado: una semplice bacchetta di ricamo intorno all'abito; paramano col solo ricamo a greca.

Art. 20.

L'uniforme per il grado 10° (commissario consolare) è simile al disegno (Allegato *E*).

Distinzione del grado: aggiunge una bacchetta ornamentata (piccole stelle d'Italia alternate con ramoscelli) al disotto del ricamo a greca del paramano.

Art. 21.

L'uniforme per il grado 9° (primo commissario consolare) è simile al disegno (Allegato *E*).

Distinzione del grado: aggiunge una seconda bacchetta ornamentata come la precedente al disotto del ricamo a greca del paramano.

Art. 22.

L'uniforme per il grado 8° (commissario capo) è simile al disegno (Allegato *E*).

Distinzione del grado: aggiunge una terza bacchetta ornamentata come le precedenti al disotto del ricamo a greca del paramano.

Art. 23.

L'uniforme per il grado 7° (capo sezione) è simile al disegno (Allegato *E*).

Distinzione del grado: aggiunge una quarta bacchetta ornamentata come le precedenti al disotto del ricamo a greca del paramano.

Art. 24.

L'uniforme per il grado 6° (capo divisione) è simile al disegno (Allegato *F*).

Distinzione del grado: aggiunge intorno all'abito una guida di ricami a greca; un secondo ricamo a greca più piccolo sui paramani, ed al disotto di questo una bacchetta ornamentata (piccole stelle d'Italia alternate con ramoscelli).

*Divisa degli interpreti.*

Art. 25.

La divisa degli interpreti è per ciascun grado analoga a quella del grado corrispondente dei commissari consolari, con la differenza che ricami, galloni, distintivi, bottoni, guarniture del cappello e della spada e tutti gli altri ornamenti sono in argento.

*Divisa tropicale.*

Art. 26.

La divisa dei funzionari della carriera diplomatico-consolare, del personale consolare di 2ª categoria, dei commissari consolari e degli interpreti nei paesi tropicali è simile al disegno (Allegati *H* e 9°) ed è stabilita nel modo seguente:

*Giacca* di tela bianca, tutta chiusa, con bavero dritto, e Fascio Littorio come sull'uniforme di panno, una sola fila di bottoni, i quali, come i ricami, saranno per ciascun ruolo e categoria simili a quanto è prescritto per l'uniforme di panno.

I ricami saranno per i funzionari diplomatici riportati sopra panno scarlatto, per i consolari sopra panno turchino, per gli altri sopra panno nero.

*Pantaloni* di tela bianca.

*Berretto* di tela bianca a piatto allargato, come il disegno (Allegato 9°), con l'aquila sormontata dalla corona reale in oro, mista od argento, e ricami in oro, misti od argento riportati sopra una fascia di panno scarlatto, turchina o nera a seconda dei ruoli o della categoria. I disegni dei ricami del bavero e del berretto sono eguali per tutti. La distinzione dei gradi è concentrata sul paramano i cui ricami sono identici a quelli dell'uniforme di panno.

*Scarpe* basse bianche di pelle o di tela.

Art. 27.

Tutte le precedenti disposizioni in materia sono abrogate.

Art. 28.

Entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno tutti i funzionari contemplati dovranno essersi ad esso uniformati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 272, foglio 168.* — SIROVICH.

*NB.* — Gli allegati portanti i disegni dei figurini verranno pubblicati nella sola Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione 1597.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 1152.

**Riordinamento della Regia scuola popolare di arti e mestieri di Gallipoli e determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore della Scuola stessa.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 1° settembre 1920, n. 1358, concernente la istituzione della Regia scuola popolare d'arte e mestieri in Gallipoli;

Viste le deliberazioni del comune di Gallipoli del 9 aprile 1927, della provincia di Terra d'Otranto del 21 novembre 1925, della Camera di commercio di Lecce del 5 novembre 1925;

Sentita la sezione III del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare di arti e mestieri in Gallipoli viene riordinata quale Regio laboratorio-scuola con le seguenti sezioni: del ferro, del legno e della pietra.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori per il ferro, per il legno e per la pietra.

Art. 3.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

| | | |
|---|---|---|
| Ministero dell'economia nazionale | L. | 102,000 |
| Comune di Gallipoli | » | 27,000 |
| Provincia di Terra d'Otranto | » | 13,500 |
| Camera di commercio di Lecce | » | 11,000 |

Il comune di Gallipoli resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di enti e di privati, e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Art. 5.

All'aumento del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 3, sarà fatto fronte con i fondi assegnati al capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 273, foglio 16.* — CASATI.

Numero di pubblicazione 1598.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1154.

**Disposizioni relative al servizio dei pacchi postali urgenti.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 512, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 234, concernente l'istituzione del servizio dei pacchi postali urgenti;
Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 591;
Riconosciuta la opportunità di dare maggiore estensione al servizio dei pacchi postali urgenti e di modificarne la tariffa;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In via di esperimento il servizio dei pacchi postali urgenti è esteso a tutti gli stabilimenti postali del Regno, e il limite massimo di peso dei pacchi stessi è elevato a cinque chilogrammi.

Art. 2.

Le tasse di spedizione dei pacchi suddetti, ivi compreso il recapito per espresso, sono fissate come segue:

*Pacchi non ingombranti:*

fino al peso di 1 kg. . . . . . . . . L. 7.50
da oltre 1 fino al peso di 3 kg. . . . . » 15 —
da oltre 3 fino al peso di 5 kg. . . . . » 22.50

*Pacchi ingombranti:*

fino al peso di 1 kg. . . . . . . . . . L. 10
da oltre 1 fino al peso di 3 kg. . . . . » 20
da oltre 3 fino al peso di 5 kg. . . . . » 30

La tariffa stabilita con l'art. 2 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 591, è abrogata.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 10 giugno 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 273, foglio 29.* — CASATI.

---

Numero di pubblicazione 1599.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1928, n. 1155.

**Provvedimenti relativi agli affitti degli immobili in rapporto alla stabilizzazione monetaria.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di emanare norme sugli affitti degli immobili urbani in rapporto alla stabilizzazione monetaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1930 i prezzi delle locazioni degli immobili urbani continueranno ad essere corrisposti nella misura determinata dall'applicazione del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948.

Quando, tuttavia, la pigione determinata a norma del predetto decreto risulti inferiore, per le case di abitazione, al quadruplo e, per i locali adibiti ad uso diverso dalla abitazione, al quintuplo di quella corrisposta nel 1914, il locatore, alla scadenza del contratto in corso, potrà chiedere al conduttore un aumento fino a raggiungere tale misura, purchè l'aumento non ecceda il 25 per cento della pigione attualmente corrisposta.

L'aumento è dovuto solo se la pigione sia inferiore al prezzo medio delle locazioni di analoghi appartamenti o locali siti nello stesso Comune.

La tacita riconduzione verificatasi per mancanza di tempestiva disdetta non esclude il diritto a chiedere l'aumento, il quale però non potrà decorrere che dal primo del mese successivo alla richiesta.

In mancanza di accordo, il pretore del mandamento, su ricorso del locatore, stabilirà, con provvedimento non soggetto a gravame, se vi sia luogo ad aumento e ne determinerà la misura.

Dopo il 30 giugno 1930 cesserà di aver vigore ogni disposizione restrittiva della libertà delle contrattazioni in materia di locazione di immobili urbani.

Art. 2.

La facoltà data al pretore con l'art. 1 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, convertito in legge 25 giugno 1926, n. 1057, di graduare la esecuzione degli sfratti, può essere esercitata anche dopo il 30 giugno 1928, con le norme stabilite nel predetto decreto-legge, ma nessuno sfratto può essere rinviato per più di due volte e complessivamente per più di sei mesi.

Gli sfratti che dovrebbero eseguirsi dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1930 possono tuttavia essere prorogati fino al periodo complessivo di un anno, ma non oltre il 31 dicembre 1930.

Gli sfratti, che già abbiano usufruito di proroghe precedenti, possono essere ulteriormente prorogati, anche se si superi, con la nuova proroga, l'anzidetto termine di un anno, quando ciò occorra per permetterne la graduale esecuzione, la quale dovrà essere esaurita entro il 31 marzo 1929.

Gli sfratti determinati da ragioni di morosità, moralità o da gravi inadempimenti contrattuali non possono essere rinviati.

Art. 3.

Le disposizioni dei due precedenti articoli, restrittive della libertà delle contrattazioni e della esecuzione degli sfratti, non si applicano alle locazioni stipulate dalla pubblica Amministrazione, dall'Opera nazionale per i combattenti, dagli Istituti per le case popolari, dalle cooperative, dagli enti di beneficenza e dagli enti e istituti che hanno come loro finalità di dare in affitto case con particolari facilitazioni, nonchè alle locazioni di case dichiarate abitabili dopo il 31 gennaio 1923.

Art. 4.

Il Ministro per la giustizia è autorizzato a dare con suo decreto istruzioni obbligatorie per l'esecuzione delle precedenti disposizioni, che entreranno in vigore nel giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto-legge verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge, rimanendo autorizzato il Ministro per la giustizia alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

*Visto, il Guardasigilli:* ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1928 - Anno VI*
*Atti del Governo, registro 273, foglio 28.* — CASATI.

---

REGIO DECRETO 13 maggio 1928.
**Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione regionale lombarda dei trasporti terrestri e della navigazione interna.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 ottobre 1926, n. 1968, di riconoscimento giuridico della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna;
Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Vista l'istanza con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Dino Redaelli a presidente dell'Associazione regionale lombarda da essa dipendente;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del sig. Dino Redaelli a presidente dell'Associazione regionale lombarda della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

REGIO DECRETO 20 maggio 1928.
**Approvazione della nomina del presidente del Sindacato nazionale fra le banche popolari.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1719, di riconoscimento della Confederazione generale bancaria fascista;
Visto l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Vista l'istanza con la quale la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina di S. E. il grand'uff. Concini nob. dott. Concino a presidente del Sindacato nazionale fra le banche popolari;
Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina di S. E. il grand'uff. Concini nob. dott. Concino a presidente del Sindacato nazionale fra le banche popolari.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

---

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1928.
**Soppressione delle Regie agenzie consolari in Berwick e Leeds, dipendenti dal Regio consolato generale in Liverpool.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

**Determina:**

Le Regie agenzie consolari in Berwick (Northumberland) e in Leeds (Yorkshire), dipendenti dal Regio consolato generale in Liverpool, sono soppresse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 24 maggio 1928.
**Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un appartamento in Savona.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la domanda presentata dal presidente dell'Opera nazionale Balilla diretta ad ottenere l'autorizzazione ad acquistare un appartamento sito in Savona, per il prezzo di L. 70,000 ratizzabili, per allocarvi gli uffici del locale Comitato;
Vista la deliberazione 24 marzo 1928 del presidente di detta Opera nazionale;
Visto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247, e veduto il regolamento 26 luglio 1926, n. 361;
Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'acquisto in parola;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad acquistare il suddetto appartamento in Savona.

Roma, addì 24 maggio 1928 - Anno VI

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1928.

**Soppressione delle Regie agenzie consolari in Sligo e Westport-Mayo, dipendenti dal Regio consolato generale in Dublino.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Le Regie agenzie consolari in Sligo e in Westport-Mayo, dipendenti dal Regio consolato generale in Dublino, sono soppresse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1928.

**Istituzione di una Regia agenzia consolare in Sheffield dipendente dal Regio consolato generale in Liverpool.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare in Sheffield (Yorkshire) alla dipendenza del Regio consolato generale in Liverpool.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1928.

**Soppressione della Regia agenzia consolare in Port Talbot, dipendente dal Regio consolato in Cardiff.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Port Talbot (Glamorgan) alla dipendenza del Regio consolato in Cardiff è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1928.

**Soppressione della Regia agenzia consolare in Great Yarmouth, dipendente dal Regio consolato generale in Londra.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Great Yarmouth, alla dipendenza del Regio consolato generale in Londra, è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Costanza Mitis ved. Raicich fu Giuseppe, nata a Trieste il 2 luglio 1870 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Costanza Mitis ved. Raicich è ridotto in « Raggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Fede Raicich fu Giuseppe, nata a Trieste il 25 ottobre 1902 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Fede Raicich è ridotto in « Raggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Raicich fu Giuseppe, nato a Trieste il 1° maggio 1897 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto l'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Raicich è ridotto in « Raggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Raicich fu Giuseppe, nato a Trieste il 4 maggio 1900 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Raicich è ridotto in « Raggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Iginio Raicich fu Giuseppe, nato a Trieste il 16 marzo 1906 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio, n. 48, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iginio Raicich è ridotto in « Raggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Sigovich di Giovanni, nato a Cherso il 2 settembre 1877 e residente a Trieste, via Torquato Tasso, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sigovesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Sigovich è ridotto in « Sigovesi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Sigovich nata Petranich fu Antonio, nata il 4 novembre 1886, moglie;
2. Gualtiero di Giovanni, nato il 31 ottobre 1908, figlio;
3. Rita di Giovanni, nata il 22 gennaio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Sillich fu Domenico, nato a Albona (Istria) il 4 novembre 1882 e residente a Trieste, via Risorta, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Silli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Sillich è ridotto in « Silli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Adele Sillich nata Travaglia fu Luigi, nata il 10 settembre 1882, moglie;
2. Maria di Carlo, nata il 29 aprile 1910, figlia;
3. Carlo di Carlo, nato il 17 febbraio 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Trocha di Giorgio, nato a Trieste il 26 agosto 1899 e residente a Trieste, via Aleardi, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trocca »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Trocha è ridotto in « Trocca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emilia-Anna Trocha di Giorgio, nata a Trieste il 5 gennaio 1903 e residente a Trieste, via dell'Aleardi, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trocca »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emilia-Anna Trocha è ridotto in « Trocca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Narciso Trocha di Giorgio, nato a Trieste il 12 luglio 1906 e residente a Trieste, via dell'Aleardi, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trocca »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Narciso Trocha è ridotto in « Trocca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Trocha di Giorgio, nato a Trieste il 9 febbraio 1904 e residente a Trieste, via dell'Aleardi, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trocca »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Trocha è ridotto in « Trocca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Urbich di Giovanni, nato a Trieste il 7 gennaio 1900 e residente a Trieste, via C. Ghega, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Urbini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Urbich è ridotto in « Urbini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

---

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ursich di Giorgio, nato a Trieste il 13 febbraio 1864 e residente a Trieste, via S. Vito, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ursich è ridotto in « Ursini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aurelia Ursich nata Lorenzoni fu Carlo, nata il 15 giugno 1875, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 31 maggio 1907, figlio;
3. Viola di Giuseppe, nata il 2 luglio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

*Il prefetto*: FORNACIARI.

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

### Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato all'on. Presidenza del Senato del Regno nella seduta del 31 maggio 1928-VI, il seguente disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 aprile 1928, n. 1095, contenente disposizioni sull'ordinamento del personale addetto all'Azienda foreste demaniali.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 28 maggio 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Arcade, in provincia di Treviso, con orario limitato di giorno.

Il giorno 29 maggio 1928-VI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Fagnano Alto, in provincia di Aquila, con orario limitato di giorno.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Montà-Portello », in Padova.

Con decreto Ministeriale n. 3603 del 30 maggio 1928-VI il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica « Montà-Portello » deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, tenutasi il 20 marzo 1928, in Padova.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Modificazione dello statuto del Consorzio di scolo « Regonella » (Mantova).

Con decreto Ministeriale n. 3793 del 2 giugno 1928-VI il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modifiche degli articoli 24 e 25 dello statuto del Consorzio di scolo « Regonella » (Mantova) deliberate dall'assemblea generale degli interessati il 21 gennaio 1928 nei riguardi della distinzione in categorie delle spese consorziali e dei criteri di ripartizione di ciascuna categoria di spese fra i proprietari consorziati.

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

### Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Cristallo ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 15 maggio 1928-VI, n. 124, il sig. Francesco Fontana fu Pietro è autorizzato a mettere in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Cristallo » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Brescia, via Camozzi, n. 5.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie tipo champagne di color verde paglierino della capacità di centilitri 95 chiuse con tappo meccanico (uso birra) o con tappo Corona.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari di mm. 255×130 stampate con caratteri turchini su carta bianca. La parte centrale porta in mezzo un leone rampante ed il nome dell'acqua a caratteri bianchi filettati di nero su fondo rosso. Al disopra del nome è scritto: « Acqua minerale artificiale » ed al disotto « Alcalina, Antiurica, Litiosa, Aiuta il ricambio » e vi sono poi riportati gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita.

Sul lato sinistro dell'etichetta sono riportati i risultati dell'analisi chimica, su quello di destra i risultati dell'analisi batteriologica. Lungo il bordo inferiore sono inseriti il nome del produttore e l'ubicazione dello stabilimento il tutto conforme all'esemplare allegato.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DEL CREDITO

(1ª *pubblicazione*).

### Domanda di svincolo di cauzione da parte della Società di assicurazioni trasporti « La Foncière », con sede in Parigi.

La Società di assicurazioni trasporti « La Foncière » con sede in Parigi, 48 rue de Notre Dame des Victoires, ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l'avv. Gino Pierantoni, via Settembrini, n. 9, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati costituenti il portafoglio italiano, asserendo di aver cessato, in Italia fin dal 1919, ogni sua attività e avendo assolto ad ogni suo impegno verso gli assicurati.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire, in debita forma legale, il relativo ricorso a questo Ministero - Direzione generale del lavoro, della previdenza e del credito - non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società interessata.

p. *Il Ministro*: GIORDANI.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Domanda per rinnovazione di certificato consolidato 3.50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 457.

E' stata chiesta la rinnovazione per deterioramento del certificato consolidato 3.50 % n. 703.549 di L. 52.50 a favore di Santoliquido Francesco di Nicola, minore sotto la patria podestà del padre domiciliato ad Acerenza (Potenza).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla rinnovazione per traslazione del detto certificato, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, 1° giugno 1928 - Anno VI

*Il direttore generale*: CERESA.

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

### Media dei cambi e delle rendite

del 6 giugno 1928 - Anno VI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 74.68 | Belgrado | 33.45 |
| Svizzera | 366.10 | Budapest (Pengo) | 3.315 |
| Londra | 92.707 | Albania (Franco oro) | 365.10 |
| Olanda | 7.665 | Norvegia | 5.08 |
| Spagna | 317.13 | Russia (Cervonetz) | 97 — |
| Belgio | 2.652 | Svezia | 5.095 |
| Berlino (Marco oro) | 4.542 | Polonia (Sloty) | 213.75 |
| Vienna (Schillinge) | 2.672 | Danimarca | 5.09 |
| Praga | 56.30 | Rendita 3,50 % | 75.15 |
| Romania | 11.75 | Rendita 3,50 % (1902) | 70 — |
| Peso argentino Oro | 18.365 | Rendita 3 % lordo | 46.15 |
| Peso argentino Carta | 8.08 | Consolidato 5 % | 86.95 |
| New York | 18.986 | Littorio 5 % | 86.60 |
| Dollaro Canadese | 18.945 | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 77.65 |
| Oro | 366.34 | | |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Annullamento di certificati.*

**Unica pubblicazione.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 5 % | 306644 | Cillis Caterina fu Giuseppe in De Bonis, vincolata. . . . . . . L. | 1600 — |
| 3.50 % | 671437 | Bello Antonio fu Domenico, domic. a Napoli, vincolata . . . . » | 154 — |

Roma, 31 maggio 1928 - Anno VI

*Il direttore generale:* CERESA.

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Avviso di rettifica.**

Alla colonna 3ª e 5ª num. d'ord. 5 dello schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Sassari inserito nel n. 37 del 15 febbraio 1927-V, pag. 668 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, devesi leggere: « Rio Tortu » anzichè: « Rio Ortu ».

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

**Concorso al posto di insegnante di italiano, storia e geografia presso il Regio istituto industriale « Quintino Sella », in Biella.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 5 aprile 1928, n. 104988, che autorizza il concorso al posto di insegnante di coltura generale nel Regio istituto industriale di Biella;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, e le relative tabelle annesse;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante di italiano, storia e geografia nel Regio istituto industriale « Quintino Sella » in Biella.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante titolare inquadrato al grado 9° con lo stipendio annuo lordo di L. 11,600 oltre L. 2800 annue per supplemento di servizio attivo, ed eventuale indennità caro-viveri, e la proseguono nel grado 7° come da tabelle annesse al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per gli istituti industriali. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni verrà nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, debbono indicare, con precisione, cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in lettere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco o podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco o del podestà deve essere autenticata dal prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto, se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola, e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari; in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione e la rinuncia, debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 5 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso a posti gratuiti nel Reale collegio femminile « Agli Angeli », in Verona.

E' aperto il concorso per il conferimento di tre posti gratuiti nel Reale collegio femminile « Agli Angeli » in Verona.

1. — I posti suddetti saranno conferiti a giovanette che abbiano compiuto il 6° anno di età e non superato il 12° al 30 settembre 1928.

Del requisito dell'età sono in ogni caso dispensate le giovani che almeno dal principio dell'anno scolastico in corso siano convittrici in istituti femminili di educazione dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

2. — Il concorso è per titoli.

3. — Nell'assegnazione dei posti di studio è data la preferenza, con deroga da ogni vigente disposizione relativa ai limiti di età e ai titoli di studio:

*a*) alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che siano morti a causa della guerra;

*b*) alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra siano resi inabili a proficuo lavoro.

Le figlie di coloro che pur non essendo resi inabili a proficuo lavoro, siano rimasti menomati per ferite o malattie contratte in guerra hanno, a parità di titoli, la preferenza sulle altre aspiranti che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *a*) senza però godere il beneficio della deroga sopraccennata.

4. — Le aspiranti debbono far pervenire al presidente del Reale collegio femminile « Agli Angeli » in Verona non più tardi di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione:

*a*) domanda in carta semplice;

*b*) atto di nascita;

*c*) certificato di sana costituzione fisica;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal preside della scuola da cui la giovinetta proviene, per le giovanette provenienti da scuole pubbliche, o dal podestà, per le giovanette provenienti da scuola privata o paterna, ovvero se la giovane proviene da un istituto pubblico educativo, dalla direttrice dell'istituto stesso;

*e*) certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1927-1928 con lo specchietto dei voti riportati;

*f*) dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sul numero, sull'età, sulla professione e sul grado di parentela delle persone che compongono la famiglia;

*g*) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dai suoi genitori;

*h*) certificato di cittadinanza italiana.

Tutti i documenti sopraindicati debbono essere legalizzati dalle competenti autorità.

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Non è tenuto conto delle domande pervenute dopo il termine fissato.

Ai detti documenti deve essere unita una dichiarazione con la quale la famiglia dell'aspirante si obbliga a pagare le spese di primo ingresso e quelle accessorie; possono inoltre essere allegati tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze civili e patriottiche della famiglia dell'aspirante.

Le domande delle orfane di guerra devono essere presentate per il tramite del Comitato provinciale per l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra.

Verona, 21 maggio 1928 - Anno VI

*Il presidente*: gen. U. ZAMBONI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.